



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 21 giugno 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo SAN MARINO CALCIO** **RINVIATO**, su istanza delle parti, alla riunione del 5.7.2004  
(avverso l'annullamento della risoluzione consensuale del contratto della reclamante con il calciatore Caminati Pier Paolo - Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 26.3.2004)
- 2) “ **U.S. RAGUSA** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 270/C del 12.5.2004)
- 3) “ **A.C. CASEI** **INAMMISSIBILE**  
(avverso decisioni merito gara Oratorio Don Bosco/Casei del 30.5.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)
- 4) “ **Arbitro f.q. CRIVELLI EZIO** **INAMMISSIBILE**, per omessa sottoscrizione del gravame  
(avverso il provvedimento di non rinnovo tessera del Comitato Regionale Arbitro del Friuli Venezia Giulia e la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto alla Corte Federale)
- 5) **PROCURATORE FEDERALE** **ACCOLTO**, annulla impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per nuovo esame di merito  
(avverso la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del Sig. Donzella Elio, “osservatore” del F.C. Internazionale Milano, nonché avverso il proscioglimento del F.C. Internazionale Milano – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

- 6) **Reclamo Sig. CONSOLI FRANCESCO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce (avverso la sanzione della squalifica per mesi 9, inflitta al seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 93 del 20.5.2004) la sanzione della squalifica a mesi sei, salvo il sofferto, fissandola quindi, al 6.9.2004
- 7) “ **C.S. FRASSATI RANICA** **RESPINTO**  
(avverso decisioni merito gara Casnigo/Frassati Ranica del 30.5.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)
- 8) “ **Arbitro effettivo D'AMELIO AURELIO** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 25.7.2004, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)
- 9) “ **POL. CROPALATI** **INAMMISSIBILE**  
(avverso il provvedimento di retrocessione al Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 135 dell'1.6.2004)
- 10) “ **A.S. SANTA SOFIA LICATA** **ACCOLTO**, annulla impugnata delibera, e rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente a praticarsi  
(avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al Sig. Falsone Giovanni per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla stessa A.S. Santa Sofia Licata, per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004)

**Roma 21 giugno 2004**